

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti

di Luca Mambrin



L'[articolo 84](#) e l'[articolo 78 del D.L. 34/2020](#), noto come “**Decreto Rilancio**” ha riconosciuto specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lavoratori autonomi e co.co.co

Per il mese di **aprile 2020** viene riconosciuta **l'indennità di euro 600** ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall'[articolo 27 D.L. 18/2020](#) ovvero:

- ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020**;
- ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data.

Tali soggetti **devono essere iscritti alla Gestione separata Inps**, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità dovrebbe essere erogata in via **automatica**, senza necessità di inviare ulteriori istanze all'Inps.

Per il mese di **maggio 2020** invece è previsto il riconoscimento di **un'indennità pari ad euro 1.000** ai **liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020)**, iscritti alla Gestione separata Inps che:

- **non siano titolari di pensione;**
- **non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi e i

compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all'Inps la domanda nella quale venga **autocertificato il possesso dei requisiti previsti**.

Per i soggetti **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un'indennità per il **mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000** solo nel caso in cui il soggetto:

- **non sia titolari di pensione;**
- **non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie**
- **abbia cessato il rapporto di lavoro** alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 05.2020.

Gestione AGO – artigiani e commercianti

L'[articolo 28 D.L. 18/2020](#) ha previsto l'erogazione di un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L'indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

L'[articolo 84, comma 4 del “Decreto Rilancio”](#) prevede anche per tali categorie di soggetti **il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600**, mentre per il mese di maggio non è prevista l'erogazione di alcuna indennità.

Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati

Il **Decreto Cura Italia**, nell'[articolo 44](#), al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso** la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una **indennità**, entro uno specifico limite di spesa per l'anno 2020.

Il **D.M. 28.03.2020** ha definito i **criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità**, stabilita per il mese di marzo pari ad **euro 600**, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell'anno 2018 un **reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le locazioni brevi:

- non superiore ad **euro 35.000** e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti

restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- **compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000** ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per **cessata attività** si intende la **chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, mentre per **riduzione o sospensione** dell'attività si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020** rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il **principio di cassa** come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Nell'[articolo 78 del Decreto Rilancio](#) l'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio**, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

1. **titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**;
2. **titolari di pensione**.

Viene **abrogato** poi l'[articolo 34 D.L. 23/2020](#) che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in **via esclusiva**.

Si dovrà attendere l'emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all'indennità.